



SENTENZA N.156/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74126/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 30/10/2023 da **(omissis)** (omissis) elettivamente dom.to in Avellino alla P.zza della Libertà n.11 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Mautone (PEC: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it) che lo rapp.ta e difende giusta mandato per atto separato rispetto al ricorso, contro INPS per l'esatta e piena esecuzione della sentenza n. 465/2023 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 l'Avv. Nicola Noviello per delega dell'Avvocato costituito per il ricorrente e l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che riportandosi alle rispettive difese, hanno insistito perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ed hanno poi formulato conclusioni contrapposte riguardo la regolazione delle spese di lite (l'Avv. Noviello ha chiesto, come da nota a difesa recentemente depositata, la condanna alle spese dell'INPS resistente, mentre l'Avv. Di Ronza ha concluso per la compensazione delle stesse per i motivi esposti nella memoria in atti);

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il sig. (omissis), Maresciallo Maggiore CC in congedo titolare di

pensione privilegiata di sesta categoria con decorrenza 15/9/1994 per dipendenza dal servizio delle infermità "Cervicoartrosi con sindrome vertiginosa ricorrente ed impegno funzionale e Lomboartrosi con discopatia L5 – S1 con Lombosciatalgia ed impegno funzionale; Sindrome ansioso depressiva; Insufficienza venosa arti inferiori con varici voluminose e diffuse", ha chiesto che si ordini all'INPS il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 465/2023 di questa Sezione Giurisdizionale con cui è stato riconosciuto il suo diritto *"a percepire assegno d'incollocabilità, per un quadriennio, rinnovabile, con riferimento alla data dell'istanza presentata il 10/3/2014, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento del dovuto, con aggiunta, sull'importo dei ratei arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/2002/QM"*, con compensazione delle spese di lite, chiedendo altresì *"in caso di inadempienza procedere alla nomina di un commissario ad acta che agisca in sua vece"*, con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio ed attribuzione al patrono dichiaratosi antistatario. In gravame si deduce, in particolare, che *"A fronte della notificazione della richiamata sentenza in forma esecutiva il ministero già in data 23.8.2023 provvedeva a trasmettere all'INPS di Benevento il Decreto Dirigenziale n. 1137 in data 11/08/2023 concessivo di trattamento d'incollocabilità dal 1/4/2014 al 31/3/2018 a favore del nominato in oggetto, in tal guisa operando il relativo calcolo. Con la stessa comunicazione il Ministero della Difesa inoltrava tutto il carteggio completo presso Direzione Provinciale dell'INPS al fine della liquidazione (c.f.r. nota pec del 23.8.2023). Nella considerazione del tempo trascorso, il signor (omissis)trasmetteva*

numero due diffide a provvedere (c.f.r. allegati in atti) nulla veniva corrisposto né comunicato al ricorrente e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale persisteva nella sua inottemperanza non dando, come ripetesi, riscontro alcuno". Ponendo in risalto l'illegittimità di tale inottemperanza da parte dell'INPS, parte ricorrente, ha formulato le surriportate conclusioni.

In data 29/1/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS, costituitosi in giudizio nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza in difesa dell'Istituto previdenziale, ha rappresentato che *"la sentenza ottemperanda condanna il Ministero della Difesa e che, quindi, l'INPS è solo esecutore dei decreti ministeriali. Ad ogni buon conto, come rilevato dalla relazione amministrativa e dalla documentazione depositata, la sentenza è stata eseguita e sarà liquidata sul rateo di febbraio 2024. Si depositano i prospetti di calcolo per capitale ed accessori".* L'INPS ha concluso perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In data 4/3/2024 la Difesa del ricorrente ha inviato note di udienza nelle quali ha rappresentato che *"in data successiva alla notifica del presente ricorso- come peraltro dimostrato dalla documentazione versata in atti da controparte – è intervenuto il pagamento di quanto statuito nella sentenza di condanna di cui si è chiesta esecuzione"*; ciò premesso, il (OMISSIS) ha concluso perché dichiarata la cessazione della materia del contendere, l'Ente previdenziale sia condannato alla rifusione delle spese di lite sul presupposto dell'evidente ritardo nell'adempimento.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sulla mancata

esecuzione della sentenza n. 465/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, già emessa a definizione del giudizio n. 71629/PM, con le seguenti statuizioni: “[...] *ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del signor (omissis) a percepire assegno d’incollocabilità, per un quadriennio, rinnovabile, con riferimento alla data dell’istanza presentata il 10/3/2014, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento del dovuto, con aggiunta, sull’importo dei ratei arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/2002/QM. Spese compensate*”.

Tale pronuncia, come correttamente rilevato dall’INPS resistente, era rivolta al Ministero della Difesa e non all’Istituto previdenziale. Tale circostanza non è priva di rilievo, pur se il giudice dell’ottemperanza, a mente dell’art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza.

Nel caso di specie, comunque, l’avvenuta integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente in corso di causa induce il Giudicante a reputare sussistenti le condizioni per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Riguardo la regolazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di ottemperanza, si osserva che non risulta meritevole di adesione la doglianza difensiva riguardo l’assoluta inattività dell’INPS a seguito della comunicazione da parte del Ministero della Difesa, già con nota del 23/8/2023, del decreto n. 1137 dell’11/8/2023 di attribuzione del beneficio cui si riferisce la sentenza n. 465/2023, nonché a fronte delle diffide del patrono di parte ricorrente, trasmesse all’INPS nel settembre e nell’ottobre del 2023, ad eseguire correttamente la ridetta decisione mediante *“una pronta liquidazione del trattamento di*

incollocabilità con elargizione degli arretrati indicati nel decreto del Ministero oltre interessi di legge”.

Invero, l'INPS – D.P. Benevento ha provveduto già con nota prot. n. 1100 del 28/11/2023 indirizzata a (omissis) a comunicargli che: *“[...] con elaborazione effettuata sulla rata del mese di febbraio 2024, si è provveduto all'applicazione dei Decreti del Ministero della Difesa n. 1137 del 11/08/2023 e n. 1361 del 04/10/2023 concessivi dell'Assegno di Incollocabilità a decorrere dal 01/04/2014 che si allegano per notifica. La nuova rata netta è pari ad € 2.721,36.*

L'arretrato netto accertato per il periodo dal 01/04/2014 al 31/01/2024 è pari ad euro 104.181,97 comprensivo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria pari ad euro 7.527,73 come da prospetto di liquidazione interessi allegato”. Quindi, a seguito del provvedimento ministeriale dell'ottobre 2023 (nonché di quello menzionato da parte ricorrente, dell'agosto 2023), l'INPS ha provveduto già nel mese di novembre 2023 alla dovuta liquidazione di tutto quanto spettante al (OMISSIS) in esecuzione dei suindicati decreti ministeriali, con pagamento effettivo da eseguire (ed effettivamente eseguito) nel febbraio 2024. Il ritardo nell'adempimento lamentato da parte ricorrente, pertanto, non si rivela concretamente rilevabile, con la conseguenza che il Giudicante reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE e COMPENSA le spese di

lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)